



Decreto Dirigenziale n. 14 del 20/01/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 8 - UOD Pesca, acquacoltura e caccia

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE PER LA CATTURA TEMPORANEA E L'INANELLAMENTO DI SPECIE ORNITICHE A SCOPO SCIENTIFICO - ART. 3, COMMA 2, L. R. 26/2012 E S.M.I. - SIG. ALFREDO GALIETTI.

OGGETTO: Autorizzazione per la cattura temporanea e l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico - Art.3, comma 2, L. R. 26/2012 e s.m.i. - Sig. Alfredo Galietti.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. l'art. 4 della Legge 11.2.1992 n°157 stabilisce che l'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle Regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
- b. l'art.3 comma 2 della legge regionale n°26 del 9 agosto 2012 e s.m.i. prevede il rilascio di autorizzazioni per attività di cattura temporanea per inanellamento degli uccelli a scopo scientifico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 157/92;
- c. con nota acquisita al protocollo al n°0840311 del 11/12/2014 il sig. Alfredo Galietti, nato a Battipaglia (SA) il 30.09.1983 e residente a Foria di Centola (SA) alla via Rizzo n°6 C.F. GLTLRD83P30A717W, chiede l'autorizzazione per la cattura temporanea ed inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico nell'ambito del territorio regionale specificando, tra l'altro, i mezzi che potranno essere usati per la cattura;
- d. la legge 9 agosto 2012, n°26, all'art.3 comma 2 stabilisce, tra l'altro, che l'autorizzazione per attività di cattura temporanea per inanellamento degli uccelli a scopo scientifico, ai sensi dell'art.4, comma 2 della legge 157/1992, è concessa con provvedimento monocratico della componente struttura regionale;

CONSIDERATO che con nota del 17.12.2014 prot. n° 52710 acquisita al protocollo in data 29.12.2014 col n°0880209 l' I.S.P.R.A. ha espresso parere favorevole per il rilascio, ai sensi del 2° comma dell'art.4 della legge 11.2.1992 n.157, di regolare autorizzazione al sig. Alfredo Galietti per la cattura temporanea e l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico, limitatamente alle specie indicate nella circolare n.5353/T-C10 del 12.12.90, relativo al permesso conseguito di tipo B, specificando tra l'altro i mezzi che potranno essere usati per la cattura e le finalità scientifiche;

RITENUTO che

- a. tali attività necessarie per il perseguimento delle finalità scientifiche relative allo studio delle migrazioni e della biologia degli uccelli nell'ambito di un progetto coordinato a livello internazionale dall'EURING (Unione Europea per l'Inanellamento);
- b. dall'istruttoria finale degli atti trasmessi si evidenzia che la documentazione prodotta risulta conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente e che pertanto la richiesta del sig. Alfredo Galietti possa essere accolta;

VISTI

- la legge 157/92 e s.m.i.;
- l'art.3 della L.R. 26/2013;
- legge regionale 06.09.2013, n.12;
- l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia ;
Nell'ambito delle competenze previste dalla normativa vigente;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

1. il sig. Alfredo Galietti, nato a Battipaglia (SA) il 30.09.1983 e residente a Foria di Centola (SA) alla via Rizzo n° 6 C.F. GLTLRD83P30A717W, è autorizzato a svolgere l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico, limitatamente alle specie indicate dalla circolare n.5353/T-C10 del 12.12.1990, relative al permesso conseguito di tipo B, nell'ambito del territorio regionale, utilizzando i seguenti mezzi:

**-Mist nets – trappole per Anatidi – Richiami elettroacustici per:
Quaglia (Coturnix, coturnix), Re di quaglie (Crex crex), Limicoli, Strigiformi, Succiacapre (Caprimulgus europaeus), - Stampi per Anatidi e Limicoli .**

2. di fare obbligo alla stessa di liberare immediatamente, dopo l'inanellamento, i soggetti catturati;
3. L'autorizzazione è subordinata all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto della normativa vigente ed ha validità fino al 31.12.2017;

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa:

- all'Assessore all'Agricoltura, per conoscenza

e, per competenza:

- all' UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale - BURC, ai fini della pubblicazione, ai sensi del D. lgs.vo n. 33/2013 artt. 26 e 27;
- all' UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali”;
- all' ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
- al sig Alfredo Galietti.
-

Dott. Antonio CAROTENUTO